

CAMERA DEI DEPUTATI

VII COMMISSIONE CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

AUDIZIONE INFORMALE

A.C. 1341

(DISPOSIZIONI ORGANICHE PER LA VALORIZZAZIONE, LA PROMOZIONE
E LA TUTELA DEL MADE IN ITALY)

12 OTTOBRE 2023



Dott. Marco D'Isanto
Consulente di Imprese ed Istituzioni culturali
Dottore Commercialista
Via Merliani n. 51 - Napoli Tel. 081 19136590
email: marco.disanto@email.it; info@consulenzaentinoprofit.it
www.consulenzaentinoprofit.it

Dott. Marco D'Isanto

Consulente di Imprese e Istituzioni culturali

Marco D'Isanto, è consulente di istituzioni culturali, enti del terzo settore e imprese culturali. È dottore commercialista in Napoli, esperto di management pubblico in campo culturale, docente di master universitari, editorialista del Corriere del Mezzogiorno Ed. Corriere della Sera. Nell'ambito dell'attività professionale conduce attività di assistenza alle istituzioni culturali in relazione alla pianificazione strategica, ai modelli di gestione e ai rapporti tra amministrazioni pubbliche e soggetti privati. In qualità di consulente di Istituti del Ministero della Cultura ha fornito assistenza tecnica per i partenariati speciali pubblico-privato del Parco Archeologico dei Campi Flegrei (NA), del Parco Archeologico e Museo Nazionale di Capo Colonna (KR) e della Reggia di Caserta (CE). E' coautore del Libro "La cultura che cambia", Stefano Consiglio, Marco D'Isanto, ed. Editoriale Scientifica, 2021. E' componente del Tavolo Tecnico presso la Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura per le forme speciali di partenariato pubblico privato. E' componente della commissione Economia della Cultura della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti. E' autore di numerose pubblicazioni sui rapporti di cooperazione pubblico-privato in campo culturale, sull'inquadramento giuridico degli enti culturali, delle imprese culturali e creative e degli Enti di Terzo Settore.



1. La disciplina delle Imprese Culturali e creative

Il ritardo normativo dell'Italia nella disciplina del settore culturale e creativo impone di avviare una riflessione sul ruolo della cultura nei processi di rivitalizzazione del tessuto civile ed economico del nostro paese.

E' noto infatti che se da una parte si evoca la necessità di costruire una frontiera di sviluppo inclusiva e sostenibile dall'altra si registra il ritardo dell'Italia nel considerare la cultura un asset strategico per lo sviluppo del paese.

E' per questo motivo che si ritiene necessario definire uno statuto delle Imprese Culturali e Creative (d'ora in poi ICC o Imprese Culturali) che superi i modesti tentativi che sono stati fatti finora per definire una cornice normativa adeguata all'intero comparto del settore culturale.

Sul piano tecnico quella delle Imprese Culturali è una qualifica giuridica che a differenza delle altre presenti nel nostro ordinamento è destinata ad "accogliere" un comparto che sia sul piano soggettivo che sul piano oggettivo si presenta molto diversificato e non facilmente individuabile.

Si tratta di comporre un equilibrio sulla base dei seguenti criteri:

a) rendere compatibile la qualifica di ICC, come peraltro specificato dalla norma in discussione, con tutte le forme giuridiche private **che esercitano un'attività d'impresa in campo culturale e definire:**

- I. un meccanismo di acquisizione della qualifica
- II. i requisiti necessari per conservare la qualifica
- III. i criteri di monitoraggio e controllo sul possesso dei requisiti

b) armonizzare le norme delle ICC con le disposizioni contenute nella Riforma del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017 e D. lgs 112/2017);

c) specificare il concetto di prevalenza o di attività principale;

d) prevedere una forma di rendicontazione trasparente attraverso un documento che descriva l'impatto sociale e culturale atteso o prodotto in grado di facilitare le attività nel controllo della sussistenza del requisito;

e) individuare gli strumenti di sostegno alla filiera delle ICC.

2. La qualifica di ICC

Il lungo dibattito che si è sviluppato in dottrina nel corso degli anni sulla distinzione tra settore culturale e creativo ha prodotto alcuni punti di riferimento che si potrebbero considerare oggi stabili. Le attuali tassonomie basate sulle attività economiche produttive (ATECO) che traggono la propria origine dal framework europeo offerto dalla NACE (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne) non sono in grado efficacemente di rappresentare il perimetro delle imprese impegnate nella produzione delle attività culturali. Come correttamente previsto nel DDL per attività culturali si considerano i beni, servizi, opere dell'ingegno, nonché i processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, **inerenti** a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive, spettacolo dal vivo, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura. Il concetto di inerenza supera di per sé l'individuazione delle attività sulla base dei codici ATECO e proietta l'individuazione dell'attività sulla base di un profilo qualitativo.

Anche in questo caso la decisione è in linea con le recenti disposizioni che il legislatore ha introdotto ad esempio nel Codice del Terzo Settore: la qualifica di ETS è subordinata infatti allo svolgimento delle attività di interesse generale puntualmente individuate e descritte nell'art. 5 del D. Lgs 117/2017 e nell'art. 2 del D. Lgs 112/2017 a prescindere da qualunque riferimento alla tassonomia ATECO.

Allo stato attuale nel nostro sistema giuridico sono previste diverse qualifiche giuridiche di cui si elencano le più significative: Impresa Sociale (D. Lgs 112/2017), Società sportiva Dilettantistica (D. Lgs 36/2021), le società Benefit (Legge 28 Dicembre 2015, N. 208), le Start-up innovative comprese



quelle a vocazione sociale (Decreto-Legge 179/2012 modificato dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12) e la qualifica di Ente di Terzo Settore (D. Lgs 117/2017).

Ognuna di queste qualifiche prevede dei meccanismi precisi di acquisizione e di controllo dell'attività effettivamente svolta ed eccetto le Società sportive e quella relativa agli Enti di Terzo Settore le altre qualifiche sono tutte gestite dal Registro delle Imprese nell'ambito del sistema camerale.

Elemento centrale dunque, comune a tutte le qualifiche esaminate, è l'obbligo di prevedere nel proprio atto costitutivo e statuto lo svolgimento di una precisa attività così come previsto, nel caso delle ICC, nell'art. 19 comma 2 del DDL in commento.

La soluzione prevista, sulla scorta di quanto avviene per qualifiche analoghe, della creazione di una **apposita sezione tenuta presso il Registro delle Imprese** i cui dati andrebbero trasmessi annualmente al Ministero della Cultura, rappresenta una soluzione efficace.

In questa prospettiva non si comprende il ruolo dell'Albo tenuto presso il Ministero della Cultura a cui le ICC sarebbero tenute ad iscriversi.

Il rischio è infatti quello di trovarsi di fronte ad elenco tenuto e aggiornato presso il sistema camerale e trasmesso al Ministero della Cultura il quale però sarebbe tenuto a gestire contemporaneamente un Albo delle ICC di cui non si comprende bene la natura e le funzioni.

L'obiettivo di costituire un Registro delle ICC tenuto presso il Mic potrebbe infatti essere agevolmente conseguito attraverso la previsione di una norma analoga a quanto previsto per le Imprese sociali ai fini della loro iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In particolare l'art. 11 del D. Lgs 117/2017 prevede che per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore tenuto presso il Ministero del Lavoro e l'art. 29 del D.M. 2020, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, disciplina le modalità di comunicazione dei dati tra il RUNTS e il Registro delle Imprese.

In questa prospettiva non ci sarebbero rischi di sovrapposizione.

2. Terzo Settore

Un'ulteriore criticità per l'acquisizione della qualifica giuridica di Impresa Culturale è quella relativa al coordinamento con le norme settoriali dei vari soggetti operanti in ambito culturali tra cui, in primo luogo, quelle contenute nel Codice del Terzo Settore.

Il meccanismo di acquisizione della qualifica attraverso il sistema camerale consente di superare tali criticità in quanto la qualifica di Impresa Culturale potrebbe essere acquisita anche degli enti di cui al titolo II del libro primo del codice civile e dagli Enti del Terzo Settore commerciali **che svolgono prevalentemente una attività d'impresa** e dunque iscritti per disposizioni obbligatorie nel Registro delle Imprese (art. 11 comma 2, D. Lgs 117/2017).

Le Imprese Sociali operanti in campo culturale potrebbero cumulare la doppia qualifica.

La qualifica di ICC potrebbe infine essere acquisita anche dalle società partecipate da Enti Pubblici che operano in campo culturale anch'esse iscritte ordinariamente nel Registro delle Imprese.

3. Controllo dei requisiti

E' poi necessario allestire un meccanismo di controllo dei requisiti.

A tal fine si suggerisce di prevedere un meccanismo analogo a quello contenuto nella disciplina delle Start up innovative, le quali, a norma dell'art. 25 comma 3 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, sono obbligate a depositare presso il Registro delle Imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla Legge.

Le start up sono inoltre obbligate entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, ad attestare il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dalla normativa attraverso il deposito di una dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.



Tale dichiarazione potrebbe essere rappresentata, nel caso delle ICC, da un documento che descriva l'impatto sociale e culturale atteso o prodotto e che attesti la sussistenza del requisito necessario per l'attribuzione dello status di Impresa Culturale.

4. Strumenti di sostegno

Negli ultimi anni il dibattito sull'economia culturale è stato particolarmente vivace ed ha prodotto una serie importante di idee e strumenti utili per sostenere la crescita dei soggetti operanti nel mondo culturale.

Nelle proposte emendative si elencano in particolare alcune misure strategiche oltre a quelle previste nel DDL:

- a) istituzione delle Zone Franche della cultura;
- b) uso di immobili pubblici per attività culturali e creative;
- c) modifica al Codice dei Beni Culturali attraverso l'introduzione nell'art. 115 del Codice del Partenariato speciale previsto nel codice dei contratti pubblici.

In riferimento alla misura dell'istituzione delle Zone franche Urbane per la cultura, che riteniamo di particolare importanza, formuliamo alcune osservazioni.

Le Zone Franche Urbane (ZFU) sono aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese. Obiettivo prioritario delle ZFU è favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inespresse.

L'iniziativa nasce dall'esperienza francese delle Zones Franches Urbaines, lanciata nel 1996 e attiva in più di 100 quartieri.

Si tratta di un dispositivo già introdotto nel nostro ordinamento con la legge finanziaria 2007 (L. 296/2006, art.1 comma 340 e successivi) che ha istituito un Fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

La legge finanziaria 2008 (L. 244/2008, commi 561, 562 e 563) ha confermato tale stanziamento e ha definito in maggior dettaglio le agevolazioni fiscali e previdenziali che hanno poi trovato una definizione particolareggiata all'interno del Decreto Interministeriale 10 aprile 2013 in attuazione di quanto previsto dall'art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179.

Nella bozza del DDL Turismo e Cultura 2020 fu inserita una norma all'art. 12 che istituiva i quartieri degli artisti.

Tale misura, che qui si ripropone, prevede, al fine di contribuire al sostegno delle imprese culturali e creative, che i Comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti possono individuare, zone franche urbane, di superficie non superiore a 100 mila metri quadrati, anche comprensive di immobili pubblici inutilizzati da riconvertire.

Le Imprese Culturali e Creative, che per un periodo massimo di 5 anni, iniziano o proseguono una attività economica o vi trasferiscono quelle che già svolgono nelle zone franche urbane, possono beneficiare, delle seguenti agevolazioni:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di un importo del reddito imponibile;
- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di un importo da definire, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
- c) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Si tratta di una misura in grado di rigenerare su base culturale alcuni quartieri o territori caratterizzati da particolari fragilità con un impatto in termini di finanza pubblica piuttosto modesto essendo predeterminato il fondo di finanziamento di tale misura.



4.1 Partenariato Speciale

Le forme di gestione previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, legge 15 marzo 1997, n. 59) all'art. 115 conservano una impostazione che sembra essere ampiamente superata non solo dalla prassi ma dall'avvento di norme extra-codicistiche a partire dal partenariato speciale pubblico privato in campo culturale contenuta nel Codice dei contratti pubblici (art. 134 D. Lgs 36/2023).

La modifica proposta ha l'obiettivo di innovare il regime della cooperazione pubblico-privato nell'ambito del Codice dei beni culturali e di promuovere forme di amministrazione condivisa in grado di rispondere più efficacemente alla necessità di valorizzazione del patrimonio culturale pubblico.

TESTO DDL	EMENDAMENTI
Art. 17. (Registrazione di marchi per i luoghi della cultura) 2. Al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacità di autofinanziamento, i soggetti di cui al comma 1 possono concedere l'uso del proprio marchio a terzi a titolo oneroso. Le somme allo scopo erogate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per essere destinate alle finalità dei cui al presente articolo.	Art. 17. 2. Al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacità di autofinanziamento, i soggetti di cui al comma 1 possono concedere l'uso del proprio marchio a terzi a titolo oneroso. Le somme allo scopo erogate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione degli uffici del Ministero dotati di autonomia speciale ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106 , sono riassegnate con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per essere destinate alle finalità dei cui al presente articolo.
Art. 19. (Imprese culturali e creative) 1. La cultura e la creatività sono elementi costitutivi dell'identità italiana e accrescono il valore sociale ed economico della Nazione.	
2. È qualificato impresa culturale e creativa qualunque ente, indipendentemente dalla sua forma giuridica, compresi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che: a) svolge attività stabile e continuativa con sede in Italia, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché sia soggetto	



passivo di imposta in Italia; b) ha per oggetto sociale esclusivo o prevalente una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali.	
	2 bis. La disciplina di cui alla presente legge si applica anche agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e agli enti di cui al capo II del titolo II del libro primo del codice civile che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività di cui al comma 2.
3. Ai fini del presente articolo, si definiscono: a) « beni culturali »: i beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) « attività e prodotti culturali »: le seguenti attività e prodotti culturali: beni, servizi, opere dell'ingegno, nonché i processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive, spettacolo dal vivo, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura.	
4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le condizioni del riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa nonché le ipotesi di revoca.	
5. Per « start up innovative culturali e creative » si intendono, ai fini di quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le start up innovative in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, regolarmente iscritte nella sezione speciale delle imprese culturali e creative ai sensi del comma 6.	
6. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile un'apposita sezione, in cui sono iscritte le	



imprese culturali e creative, e trasmettono annualmente al Ministero della cultura l'elenco delle stesse.	
	6 bis. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 6, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione delle Imprese Culturali e Creative è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
	6 ter. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, le Imprese Culturale e Creative redigono e depositano presso l'ufficio del registro delle imprese annualmente una relazione concernente il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, da allegare al bilancio secondo linee guida adottate con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy e che include la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità culturali tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa culturale e creativa, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.
7. Le imprese culturali e creative possono introdurre nella propria denominazione sociale la dicitura di «impresa culturale e creativa» o « ICC » e utilizzare tale denominazione nella documentazione e nelle comunicazioni sociali.	
Art. 20. (Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale) 1. Presso il Ministero della cultura è istituito l'albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale.	Si propone di eliminare l'art. 20
2. L'iscrizione nell'albo importa anche la registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane e di valorizzare le imprese culturali e creative.	
3. Con decreto del Ministro della cultura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.	



4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	
Art. 21. (Contributo per le imprese culturali e creative) 1. Il Ministero della cultura, al fine di promuovere e valorizzare il made in Italy e di rendere maggiormente competitivo il settore culturale e creativo, promuove e sostiene gli investimenti effettuati nel territorio nazionale dalle imprese culturali e creative di cui all'articolo 19 mediante l'erogazione di contributi in conto capitale. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.	
2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati le condizioni, i termini e le modalità per la concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 1 in favore delle imprese culturali e creative.	
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.	
Art. 22. (Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative) 1. Il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il « Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative », di seguito denominato « Piano strategico ». Il primo Piano strategico è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.	



2. L'individuazione degli obiettivi del Piano strategico tiene in considerazione le seguenti finalità: a) definire modalità organizzative e di coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti, fermi restando i poteri d'indirizzo e coordinamento in materia di internazionalizzazione delle imprese italiane stabiliti dall'articolo 2 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e dall'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; b) favorire la sinergia dei programmi e degli strumenti finanziari destinati al settore; c) favorire lo sviluppo del settore, con particolare riguardo agli aspetti innovativi e di sperimentazione tecnologica; d) incentivare i percorsi di formazione finanziaria e gestionale dedicati alle competenze connesse alle attività del settore, in particolare mediante intese con il Ministero dell'istruzione e del merito e con le associazioni tra imprese, anche al fine di favorire l'integrazione con gli altri settori produttivi; e) favorire lo sviluppo delle opere dell'ingegno e la tutela della proprietà intellettuale; f) promuovere studi, ricerche ed eventi in ambito nazionale.	
3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	
Articolo 23	Articolo 23 (Immobili pubblici destinati alle attività culturali e creative) 1. Alle Imprese Culturali e Creative costituite ai sensi dell'art. 19 della presente legge, lo Stato, le regioni e gli altri enti locali possono: a) concedere in comodato gratuito beni immobili di loro proprietà in stato di abbandono o di grave sottoutilizzazione da almeno tre anni e per una durata massima di dieci anni, rinnovabile. Il comodatario ha l'onere di realizzare, a propria cura, le spese e gli interventi di manutenzione, anche straordinaria, e gli altri interventi necessari per mantenere l'integrità e la funzionalità dell'immobile; b) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà che richiedono interventi di restauro, recupero, riqualificazione



	e riconversione, realizzati a spese del concessionario o del locatario, con pagamento di un canone agevolato determinato dalle amministrazioni interessate, anche qualora tali immobili abbiano nuove destinazioni d'uso, purché finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1. Dai canoni sono detratte le spese sostenute per i suddetti interventi, entro il limite del canone stesso. La durata della concessione non può essere inferiore a 6 anni e non può comunque eccedere i 30 anni; c) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà alle Imprese Culturali e Creative per il perseguimento dei propri obiettivi imprenditoriali. 2. Per l'individuazione dei concessionari e dei locatari di cui al presente articolo possono essere seguite le procedure semplificate di cui all'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Articolo 24	Articolo 24. (Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio) 1. All'articolo 115 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta o mediante forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati »; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. La gestione mediante forme speciali di partenariato ai sensi dell'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 Marzo 2023, n. 36, e dell'articolo 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è finalizzata a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, anche mediante la realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione».
Articolo 25	Art. 25 (Zone franche della cultura) 1. Al fine di contribuire al sostegno delle imprese culturali e creative, i Comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti possono individuare, nel rispetto dei rispettivi strumenti urbanistici, zone franche urbane ai



	sensi dell'articolo 1, comma 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., di superficie non superiore a 100 mila metri quadrati, denominate "Zone franche della cultura", anche comprensive di immobili pubblici inutilizzati da riconvertire. 2. Per le finalità di cui al comma 1 i Comuni adottano un piano strategico culturale in cui sono descritte le finalità, gli obiettivi, le risorse disponibili anche di tipo immobiliari, finalizzate al miglioramento dell'offerta culturale, alla crescita dell'inclusione sociale e al potenziamento dell'innovazione e dell'imprenditorialità nei settori culturali e creativi; 3. Le aree di cui al comma 1 sono costituiti in zone franche urbane, anche allo scopo di migliorare il decoro delle città e di prevenire e contrastare fenomeni di degrado urbano e disagio sociale. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un apposito Fondo con una dotazione di XX milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029. Gli importi annuali di cui al secondo periodo costituiscono tetto massimo di spesa. 4. I soggetti iscritti al Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 19 comma 6, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2029 nelle zone franche urbane di cui al comma 2 iniziano o proseguono una attività economica o vi trasferiscono quelle che già svolgono, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dallo svolgimento dell'attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni: a) esenzione dalle imposte sui redditi, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza dell'importo di euro XX del reddito imponibile; b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro XX, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta; c) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. 5. I Comuni nei quali sono costituiti le Zone franche della cultura di cui al comma 1 possono
--	---



	disporre, nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio, la riduzione o l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti in dette aree, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al comma 4 per l'esercizio delle relative attività economiche. 6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». 7. Con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dello delle Imprese e del Made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al comma 4 e i casi di revoca o decadenza dal beneficio.
--	--

